



# Comune di LOREGGIA

Provincia di Padova

**COPIA**

## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 29/02/2016

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

<b>Oggetto</b>	<b>TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 ED INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI</b>
----------------	--

L'anno *duemilasedici*, il giorno *ventinove* del mese di *Febbraio* alle ore *21:00* nella residenza municipale per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

			Scrutatore
1. BUI FABIO	Presidente	Presente	
2. PERON MARIA GRAZIA	Consigliere Anziano	Presente	
3. GENESIN LIVIO	Consigliere	Presente	
4. BASTAROLO LAURA	Consigliere	Presente	
5. MANCON LUIGI	Consigliere	Presente	
6. MAZZONETTO MARIO	Consigliere	Assente	
7. CASA LORENZO	Consigliere	Presente	Scrutatore
8. GIANELLA PIO	Consigliere	Presente	Scrutatore
9. SQUIZZATO GIANLUCA	Consigliere	Presente	
10. TONIN RICCARDO	Consigliere	Presente	Scrutatore
11. MILANI RENATO	Consigliere	Presente	

Partecipa alla seduta il SCARANGELLA LUCA Segretario del Comune.

Il sig BUI FABIO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama, con il consenso del Consiglio Comunale, all'ufficio di scrutatore i consiglieri suindicati. Il Presidente chiede poi al Consiglio Comunale di esaminare l'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
f.to BUI FABIO

Il Consigliere Anziano  
f.to PERON MARIA GRAZIA

Il Segretario Generale  
f.to SCARANGELLA LUCA

<p><b>N. 165 _____ Reg. Pubb.</b> <b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000)</b></p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30/03/2016 _____ e fino al 14/04/2016 _____.</p> <p>Loreggia, li 30/03/2016 Il Messo Comunale f.to</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b> <b>(art. 134 D.Lgs:267/2000)</b></p> <p>Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL.aprovato co D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.</p> <p>Loreggia, li 30/04/2016 _____</p> <p>Il Segretario Generale f.to SCARANGELLA LUCA</p>
--	--

COPIA conforme all'originale.Per uso amministrativo.Loreggia, li 30/03/2016

L'Istruttore Direttivo  
Malvestio Cristina

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015 il [Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015](#) che prevede l'ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione, il differimento al 28 febbraio 2016 del termine per la presentazione della relativa nota di aggiornamento e infine il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

### DATO ATTO

- che l'art. 172, comma 1) lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06, le tariffe e le aliquote dei tributi locali devono essere deliberati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

### RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2007;

### RICHIAMATO

- la disciplina di base della TASI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016, che introduce delle modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI in materia di esenzioni ed agevolazioni;

### PREMESSO CHE

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI *“è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.*

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

- il comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- il successivo comma 677 stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del DL. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

- il comma 681 stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

- ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2.8.2014, il soggetto che occupa l'unità immobiliare versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicata per la fattispecie imponibile. La restante parte, il 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile;

- il comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che il Comune, con proprio regolamento, è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui la copertura della TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- il comma 688 prevede che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

DATO ATTO CHE:

- le aliquote TASI non sono azzerabili in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire la copertura di parte dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei nuovi vincoli di Finanza pubblica;

- il trasferimento statale denominato "Fondo di solidarietà comunale" è stato già decurtato nell'anno 2014 dal gettito TASI ad aliquota base dell'1 per mille, stimato dal Ministero delle Finanze, per cui, un'eventuale abbassamento delle aliquote base comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita, sostanzialmente, attraverso ulteriore tassazione;

- il comma 17 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) introduce delle modifiche al Fondo di solidarietà comunale prevedendone un incremento in misura pari alla quantificazione delle principali nuove esenzioni/agevolazioni IMU e TASI;

- il comma 26 della Legge di stabilità 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, prevede per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia di deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, [comma 639](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), né per gli enti locali che deliberano il predissesto;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2016 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2016 – 2018 e dello schema del bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, in base alla quale si prevede, per la parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili e quindi per il conseguimento degli equilibri di bilancio, un gettito TASI pari ad euro 228.000,00. Il gettito TASI da abitazione principale, calcolato in euro 474.649,93 sulla base degli incassi da F24 relativi all'anno 2015, considerata l'esenzione introdotta dalla Legge di stabilità 2016, sarà compensata da un incremento del Fondo di solidarietà comunale attribuito dalla Stato;

DATO ATTO CHE per le ulteriori esenzioni IMU e TASI si provvederà ad adeguare gli stanziamenti dell'entrata con le relative compensazioni non appena saranno noti i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e Finanze del riparto del Fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 2/08/2014 con la quale è stato

approvato il Regolamento comunale istitutivo della IUC;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

AVUTA l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs 267/00;

**Con votazione palese, resa per alzata di mano, favorevoli 9, astenuti 1 (Milani)**

### **DELIBERA**

1. DI DETERMINARE E CONFERMARE per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, le stesse aliquote TASI vigenti per l'anno 2015:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Altri fabbricati	1,0 per mille
Aree edificabili	1,0 per mille
c.d. "fabbricati merce" (di cui all' art. 2 del DL n. 102/2013) *	2,2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	1,0 per mille

\* fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2.8.2014, il soggetto che **occupa** l'unità immobiliare versa la TASI **nella misura del 30%** del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicata per la fattispecie imponibile. La restante parte, **il 70%**, è corrisposta dal **titolare del diritto reale sull'immobile**;

3. di INDIVIDUARE, stante l'espresso rinvio adottato in sede di regolamento comunale, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei costi, alla cui parziale copertura è destinato il gettito TASI:

<b>Servizi Indivisibili</b>	<b>Costi previsti nello schema di bilancio per l'anno 2016</b>
Polizia Locale	215.990,00
Anagrafe e Stato Civile	55.590,00
Statistica e sistemi informativi	59.070,00
Servizio di Protezione Civile	11.882,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	24.835,00
Viabilità e infrastrutture stradali	178.383,00
Servizio Istruzione Pubblica	300.869,00
Servizio Biblioteca	39.410,00
Funzione Settore Sociale	227.584,00
<b>totale</b>	<b>1.113.613,00</b>

- si precisa che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio di previsione 2016 – 2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 6/02/2016, senza considerare i costi già finanziati con altre entrate vincolate come i proventi per il rilascio di permessi a costruire o i trasferimenti dalla Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al codice della strada;

4. di PROVVEDERE ad effettuare l'invio della presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi art. 49 e comma 5 art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Il Responsabile Servizio Tecnico: \_\_\_\_\_

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario \_\_\_\_\_

**CON successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano, favorevoli 9, astenuti 1 (Milani) la presente deliberazione viene dichiarata altresì immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.**

-----